

**Ordinanza  
sulla pianificazione del territorio  
(OPT)**

**Modifica del G MMM 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>1</sup> sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I fondamenti constano di pianificazioni sui singoli ambiti settoriali (art. 6 cpv. 2 e 3 LPT); si occupano in particolare della separazione tra comprensorio insediativo e comprensorio non insediativo.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.

*Art. 5a*                      Direttive nel piano direttore in materia di zone edificabili (art. 8a cpv. 1 LPT)

<sup>1</sup> A completamento delle indicazioni di cui all'articolo 8a capoverso 1 LPT, nel piano direttore il Cantone definisce su quali dati si basa, in termini di crescita del numero di abitanti e di occupati, per determinare il suo fabbisogno di zone edificabili.

<sup>1</sup>    RS 700.1

<sup>2</sup> Se le supposizioni relative alla crescita degli occupati esulano dai diversi scenari delineati dall'Ufficio federale di statistica in ambito di evoluzione demografica, il Cantone dimostra nel piano direttore che le sue supposizioni sono più plausibili di quelle riportate in tali scenari.

<sup>3</sup> Nel piano direttore, il Cantone attribuisce i compiti necessari a:

- a. monitorare di continuo le dimensioni e l'ubicazione delle zone edificabili e adottare le misure che si rivelano necessarie;
- b. cautelare con misure pianificatorie le superfici destinate alle riconversioni;
- c. procedere per tempo all'esecuzione sostitutiva, ma al più tardi entro cinque anni dalla definizione delle misure pianificatorie, se il Comune competente non ha sino ad allora adottato alcuna decisione in materia di esecuzione.

<sup>4</sup> I Cantoni le cui zone edificabili sono palesemente sovradimensionate indicano inoltre le misure con cui intendono adempiere le esigenze di cui all'articolo 15 LPT e la relativa tempistica.

#### *Art. 10 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'esame preliminare e l'esame finale secondo il capoverso 1 delle documentazioni complete non dovrebbero di norma richiedere più di sei mesi complessivamente in caso di adattamenti di un piano direttore e non più di 12 mesi in caso di un piano direttore completamente rielaborato.

#### *Art. 30 cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 2, 1° periodo*

<sup>1bis</sup> Le superfici per l'avvicendamento delle colture possono essere azionate soltanto se:

- a. senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone; e
- b. viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

<sup>2</sup> I Cantoni garantiscono in ogni caso che la quota dell'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture attribuita loro (art. 29) sia assicurata costantemente. ...

*Inserire il titolo della sezione e gli art. 30a e 30b dopo il titolo del capitolo 5*

### **Sezione 1: Zone edificabili**

*Art. 30a*            Dimensioni delle zone edificabili nel Cantone nel suo complesso  
(art. 15 cpv. 2 LPT)

<sup>1</sup> Le dimensioni delle zone per l'abitazione, delle zone miste e di quelle centrali di un Cantone vanno calcolate in modo tale che le capacità del Cantone non eccedano il fabbisogno prevedibile entro 15 anni.

<sup>2</sup> Le capacità all'interno di un Cantone risultano dal rapporto tra le superfici delle zone corrispondenti disponibili nei singoli Comuni e la superficie della zona edificabile richiesta per abitante e persona occupata («superficie richiesta»). La massima superficie richiesta che il Cantone può far computare a un determinato Comune è pari al valore calcolato per il Comune, ma non può superare il valore raggiunto dalla metà delle unità territoriali comparabili.

<sup>3</sup> La delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone adotti le misure necessarie a garantire che tali zone siano utilizzate con misura.

<sup>4</sup> La Confederazione verifica periodicamente se i Cantoni rispettano le prescrizioni del presente articolo e delle Direttive tecniche sulle zone edificabili di cui all'articolo 15 capoverso 5 LPT.

#### *Art. 30b*            *Attuazione nel Cantone*

Se le zone edificabili di un Cantone sono complessivamente troppo grandi, è possibile delimitare nuove zone edificabili soltanto se:

- a. viene dezonata contemporaneamente una superficie avente almeno le stesse dimensioni; oppure
- b. viene assicurata una compensazione in sede di misure pianificatorie e sono attribuiti i compiti necessari a garantire un'esecuzione conseguente di tale compensazione.

#### *Art. 32*            *Misure dei Cantoni*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale si assicura che l'ente pubblico adempia i compiti d'urbanizzazione e, all'occorrenza, suddivida l'urbanizzazione in più fasi.

<sup>2</sup> Occorre suddividere l'urbanizzazione in più fasi soprattutto laddove le zone edificabili in un Cantone nel suo complesso o in determinati comprensori siano sovradimensionate.

<sup>3</sup> Nei comprensori in cui occorre suddividere l'urbanizzazione in più fasi, sono ammesse soltanto le misure di urbanizzazione che:

- a. sono compatibili con la suddivisione in più fasi prestabilita; oppure
- b. non pregiudicano la suddivisione in più fasi.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale esamina se, nei casi in cui le zone edificabili non sono urbanizzate dall'ente pubblico entro il termine previsto dal programma di urbanizzazione, debbano essere adeguati i piani di utilizzazione.

*Inserire il titolo che precede gli articoli 32a e 32b prima del titolo della sezione 2*

### **Sezione 3: Impianti solari**

*La numerazione delle sezioni del capitolo 5 è adeguata in seguito all'integrazione delle nuove rubriche.*

**Art. 32a** Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

<sup>1</sup> Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

<sup>2</sup> Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

<sup>3</sup> I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia prima che vengano iniziati i lavori. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

**Art. 32b** Impianti solari su monumenti culturali

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale si intendono:

- a. i monumenti culturali di importanza internazionale, nazionale o regionale conformemente all'articolo 2 lettere a–c dell'ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>2</sup> sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC);
- b. gli oggetti annoverati nell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A;
- c. gli oggetti di importanza nazionale o regionale annoverati in un inventario che la Confederazione ha adottato in virtù della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- d. gli oggetti di importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell'articolo 13 LPN;
- e. gli edifici e gli impianti che, in quanto degni di protezione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 2 LPT o dell'articolo 39 capoverso 2;
- f. gli oggetti che, nel piano direttore approvato dalla Confederazione, sono designati quali monumenti culturali di importanza cantonale ai sensi dell'articolo 18a capoverso 3 LPT.

**Art. 34b** Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli  
(art. 16a<sup>bis</sup> LPT)

<sup>1</sup> Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi dell'articolo 5 o 7 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>4</sup> sul diritto fondiario rurale.

<sup>2</sup> RS 520.31

<sup>3</sup> RS 451

<sup>4</sup> RS 211.412.11

<sup>2</sup> Il parco realizzato per l'uscita quotidiana con qualsiasi tempo (area di uscita con qualsiasi tempo):

- a. deve essere direttamente adiacente alla scuderia; qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo;
- b. può avere una superficie superiore alla superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, se non sono interessate superfici per l'avvicendamento delle colture e se il fissaggio al suolo può essere rimosso senza un dispendio enorme; in nessun caso la superficie minima può essere superata del doppio.

<sup>3</sup> Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli secondo l'articolo 16d<sup>bis</sup> capoverso 2 LPT:

- a. servono esclusivamente all'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
- b. possono misurare al massimo 800 m<sup>2</sup>; in presenza di meno di otto cavalli, l'area deve essere ridotta; qualora fossero interessate superfici per l'avvicendamento delle colture, l'area deve essere ridotta della metà;
- c. devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
- d. non possono avere né tettoie né pareti;
- e. possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; gli altoparlanti non sono ammessi.

<sup>4</sup> Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi destinati alla tenuta e all'utilizzazione di cavalli.

<sup>5</sup> Vanno adempiuti i requisiti di cui all'articolo 34.

#### *Art. 42b, rubrica e cpv. 3–6*

##### *Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e LPT)*

<sup>3</sup> Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente. Se si tratta di cavalli, sono di norma ammessi due animali; in casi giustificati, possono essere ammessi fino a quattro cavalli e, se si tratta di pony, fino a sei.

<sup>4</sup> Se il diritto federale fissa criteri supplementari rispetto a quelli definiti dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all'interno degli edifici devono soddisfare questi criteri. In assenza di tali criteri, l'autorità preposta all'autorizzazione decide caso per caso. Se si tratta di cavalli, la stabulazione in gruppo non è obbligatoria.

<sup>5</sup> Per impianti esterni ai sensi dell'articolo 24e capoverso 2 LPT si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un'adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, depositi del letame o recinti. Sono invece esclusi:

- a. gli impianti destinati ad attività che gli uomini svolgono con gli animali, quali maneggi o aree di esercitazione;
- b. pensiline in mezzo al pascolo.

<sup>6</sup> L'area di uscita con qualsiasi tempo dev'essere immediatamente adiacente alla scuderia; soltanto per ragioni imperative può essere distaccata. La superficie ammesa è retta dall'articolo 34b capoverso 2 lettera b.

#### *Art. 42c*

#### *Abrogato*

#### *Art. 45a*      Dati cantonali

<sup>1</sup> I Cantoni pubblicano periodicamente i dati principali relativi al loro sviluppo territoriale.

<sup>2</sup> I Cantoni pubblicano annualmente una panoramica sul prodotto e sull'utilizzazione della compensazione secondo l'articolo 5 capoverso 1<sup>bis</sup> LPT.

#### *Art. 46*      Comunicazioni dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano:

- a. la delimitazione delle zone edificabili in Cantoni in cui trova applicazione l'articolo 38a capoverso 2, 3 o 5 LPT;
- b. modifiche dei piani d'utilizzazione, ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari;
- c. la delimitazione di zone edificabili non confinanti con zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato oppure zone speciali secondo l'articolo 18 LPT non confinanti con zone edificabili o zone speciali delimitate con decisione passata in giudicato.

<sup>2</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori riguardanti edificazioni fuori delle zone edificabili se tali decisioni concernono:

- a. autorizzazioni per edificare o sottrarre all'utilizzazione a scopo di coltivazione una superficie di 1000 m<sup>2</sup> od oltre;
- b. la rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto.

<sup>3</sup> In determinati Cantoni l'Ufficio federale può richiedere la notifica di decisioni riguardanti tematiche specifiche, se questo è necessario per chiarire una prassi cantonale.

<sup>4</sup> Nella decisione o nei rispettivi allegati occorre indicare in modo oggettivo che sono soddisfatte le pertinenti basi legali.

<sup>5</sup> Per il resto, si applica l'ordinanza dell'8 novembre 2006<sup>5</sup> concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico.

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> In particolare, deve indicare le riserve di utilizzazione presenti nelle zone edificabili esistenti e le misure necessarie da adottare, nonché i tempi entro cui adottarle, per poter sfruttare tali riserve oppure per poterle edificare in modo conforme alla destinazione della zona. Se sono sfruttate superfici per l'avvicendamento delle colture, l'autorità deve inoltre indicare come sono presi in considerazione i requisiti di cui all'articolo 30 capoverso 1<sup>bis</sup>.

*Art. 52a* Disposizioni transitorie della modifica del G MMM 2014

<sup>1</sup> Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 38a capoverso 2 LPT possono essere approvati azionamenti soltanto se:

- a. dall'entrata in vigore della presente disposizione, nel Cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione; oppure
- b. sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche oppure zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e, in sede di approvazione di cui all'articolo 26 LPT, viene definita e cautelata la superficie da riconvertire, a meno che nel piano direttore non sia dimostrato che ciò non è necessario.

<sup>2</sup> Nei Cantoni che hanno delegato completamente ai Comuni la competenza di stabilire le zone di pianificazione e di prevedere proroghe (art. 27 LPT), tale competenza spetta anche al governo cantonale fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore secondo l'articolo 38a capoversi 1 e 2 LPT.

<sup>3</sup> La competenza per la soppressione e la proroga delle zone di pianificazione già stabilite secondo il capoverso 2 continua a spettare al governo cantonale anche dopo l'approvazione dell'adattamento del piano direttore.

<sup>4</sup> Alla scadenza del termine fissato, i Cantoni designati conformemente all'articolo 38a capoverso 5 secondo periodo LPT figureranno in un allegato alla presente ordinanza.

<sup>5</sup> Finché la designazione nel piano direttore secondo l'articolo 32b lettera f non è stata fatta o non è stata approvata dalla Confederazione, ma al massimo per cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del G. MMM 2014, il governo cantonale può stabilire provvisoriamente con decisione semplice l'elenco dei monumenti culturali di importanza cantonale.

## II

*Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>6</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è modificata come segue:

*Art. 27 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni:

- f. approvazioni dei piani d'utilizzazione (art. 26 LPT), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali o biotopi d'importanza nazionale.

<sup>6</sup> RS 451.1